

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 592

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORO GEROLAMO LINO, TROISI, BONTADE MARGHERITA, CASTELLARIN, TITOMANLIO VITTORIA, RICCIO, CHIARAMELLO, MASTINO DEL RIO GIORGIO, DELLI CASTELLI FILOMENA, MONTINI, AMBRICO, FRANCESCHINI, DAL CANTON MARIA PIA, DE MARIA, MARTINELLI, MAXIA, BIMA**

Annunziata il 7 giugno 1949

## Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regolamentazione legislativa dell'apprendistato nel settore artigiano è vivamente reclamata non soltanto per risolvere un urgente problema di istruzione e di qualificazione professionale, ma per assicurare le stesse condizioni indispensabili alla vita dell'artigianato italiano minacciato, com'è oggi, di estinguersi a causa della progressiva e ormai preoccupante diminuzione degli apprendisti.

Può sembrare strano, ed è certo sorprendente che l'artigianato italiano possa soffrire di carenza di mano d'opera, quando è noto che un immenso numero di giovani aspirano ai mestieri artigiani e vorrebbero, anche a prezzo di sacrifici, potersi addestrare nelle botteghe artigiane; quando sappiamo che esiste inoperoso un ingente complesso di lavoratori disoccupati che potrebbero e vorrebbero trovare nell'artigianato un nuovo orientamento professionale.

La verità è che se le botteghe artigiane non hanno apprendisti ciò non dipende dal fatto che manchino i giovani aspiranti all'apprendistato ma perché le botteghe — allo stato delle cose — non possono assumersi il peso degli apprendisti « *È stato insistentemente fatto presente* — ricordava il Ministro Fanfani nella relazione al Senato, al suo disegno di legge per l'avviamento al lavoro e l'assistenza dei lavoratori involontariamente di-

soccupati — *che il grave onere dei contributi previdenziali ed assistenziali che incide sulle botteghe artigiane e sulle piccole imprese, distoglie queste dall'assumere apprendisti* ».

La sparizione dell'apprendistato artigiano è pertanto da considerarsi fra le cause più importanti, certo la più diretta e la più grave, della decadenza dell'artigianato: quella che lo colpisce alle sue origini vitali, alla sua stessa base di sviluppo; quella che va inaridendo con un processo sempre più accelerato il suo grande patrimonio di genialità, di arte, di tradizioni tecniche, di lavoro, di produzioni altamente qualificate che pur dovrebbero essere considerati beni nazionali gelosissimi, fonti preziose di ricchezza, di sviluppo sociale, di progresso economico per il Paese.

Non possiamo poi dimenticare che il declino dell'artigianato è destinato ad avere ripercussioni deleterie sempre più gravi nel più vasto campo dell'apprendistato operaio. È ben noto quanto contribuisca in Italia la bottega artigiana alla preparazione ed all'addestramento dei lavoratori; com'essa serva da pratica scuola di qualificazione professionale. Ebbene, dalla considerazione dello stato delle cose il senatore Bitossi concludeva in un suo recente discorso (*Atti Parlamentari del Senato della Repubblica*, 26 novembre 1948, pagina 3983) che « *la fonte principale dell'ap-*

*prendistato costituita dalle botteghe artigiane è assolutamente chiusa* ». Ora possiamo anche accettare con riserva questa drastica affermazione; dobbiamo però convenire — sulla base dei fatti — che il senatore Bitossi non è lontano dal vero.

Rimuovere la causa di tanto male è pertanto un compito che non può essere più trascurato ed è a questo scopo che i proponimenti — facendo propri i voti continuamente espressi dalle organizzazioni sindacali artigiane ed in particolare dalla Confederazione italiana dell'artigianato, che recentemente (il 30 aprile 1949) ha presentato una pregevole comunicazione al I Convegno nazionale della Istruzione tecnica a Reggio Calabria — si onorano di sottoporre all'esame ed al voto della Camera questa proposta di legge.

Tenendo presente il duplice ordine di problemi sollevati dalla crisi dell'apprendistato artigiano — problemi inerenti alla istruzione professionale, da un lato, ed alla tutela della bottega artigiana dall'altro — i proponenti, muovendo da alcune premesse già offerte alla considerazione del Parlamento discutendosi il ricordato disegno di legge dell'onorevole Fanfani, delineano una serie di norme con le quali realizzare una disciplina della istruzione professionale artigiana — per quanto riguarda l'apprendistato — tale da non turbare i probabili indirizzi della futura riforma scolastica; mentre — per ciò che riguarda la bottega artigiana — intendono segnare un passo innanzi verso un particolare ordinamento legislativo dell'artigianato italiano adatto alla sua natura, ai suoi bisogni, alle sue funzioni.

Tali norme hanno quindi per obiettivo:

1°) incoraggiare « *l'addestramento dei giovani lavoratori presso le botteghe artigiane al fine della preparazione professionale degli artigiani* », già auspicato dall'onorevole Fanfani e cominciato ad attuare con la legge 29 aprile 1949, n. 264;

2°) realizzare il voto dello stesso Ministro di « *favorire le botteghe artigiane più benemerite della formazione professionale, alleggerendola da certi oneri incontrati per gli apprendisti, in modo da restituirle alla funzione tradizionale di scuole* ».

Con questi criteri il problema dell'apprendistato artigiano viene posto — come indicava il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Gonella, rispondendo ad una inchiesta di « Gioventù Operaia » il 25 gennaio 1948 — *su un terreno in cui scuola e lavoro debbono necessariamente incontrarsi*; e viene risolto

sul fondamento di una permanente collaborazione fra la scuola e il lavoro, promossa e alimentata dai pubblici poteri a garanzia delle finalità sociali e di pubblico interesse che alla *bottega-scuola artigiana* vengono attribuite, nonché dei limiti e degli obblighi che alla stessa bottega debbono essere assegnati.

La necessità dell'istruzione professionale è ormai avvertita in tutti i campi del lavoro. Si ha coscienza che l'opera per combattere la disoccupazione è vana se non serve anche a formare i lavoratori, a portarli all'altezza dei loro compiti professionali e del progresso scientifico e tecnico per cui la specializzazione è ormai diventata il titolo più valido per la sicurezza dell'impiego il vero titolo di assicurazione contro la disoccupazione.

Nel settore artigiano la preparazione professionale esige poi capacità e impegno forse maggiori che per la generalità dei lavoratori. Sul piano tecnico l'artigiano deve saper mantenere la sua produzione al più alto livello qualitativo, deve continuare difficili tradizioni artistiche, deve affinare al massimo grado le sue capacità professionali, deve conservare al suo lavoro quelle caratteristiche di pregio che rendono il prodotto artigiano così apprezzato ed insostituibile sui mercati del mondo intero e ne fanno una fonte di scambi e di ricchezza per il nostro Paese. Ma non basta. L'artigiano deve ancora addestrarsi validamente sul piano morale e sociale perché egli è l'imprenditore di sé stesso e corre tutti i rischi di questa dignitosa ma anche pericolosa indipendenza; egli ha da affrontare da solo il peso della sua organizzazione aziendale, deve vincere con la sua abilità concorrenze insidiose e difficili; con la sua onestà deve garantirsi il credito: deve insomma contare esclusivamente sulle proprie forze.

Da quanto si è detto è facile intendere quanto sia serio e importante il compito della *bottega-scuola artigiana* che ha appunto lo scopo di formare i nuovi artigiani, e come sia impegnativo il suo riconoscimento, ai fini previsti da questa proposta di legge. Va da sé pertanto che la qualifica di *bottega-scuola* può essere attribuita soltanto a quelle aziende artigiane che per attrezzatura razionale, solidità economica, capacità organizzativa e tecnica, per maestria nella loro arte e sanità morale del loro ambiente sappiano offrire sicure garanzie di idoneità all'insegnamento ed all'abilitazione professionale.

\* \* \*

La preparazione e la formazione dei giovani che si avviano alle professioni artigiane sono state fatte oggetto di provvedimenti legislativi anche prima della recentissima legge Fanfani per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati. Com'è noto questa legge riconosce importanti funzioni didattiche e di qualificazione alle botteghe artigiane e le abilita a tali funzioni mediante iscrizione su appositi registri tenuti dagli Uffici provinciali del lavoro.

Nel passato l'attenzione del legislatore fu già richiamata dalle speciali esigenze che si manifestano nel settore artigiano, sia sotto il profilo sociale come da un punto di vista tecnico professionale. Così fu avvertita la necessità di emanare norme speciali per l'artigianato oppure di limitare, nei suoi riguardi, l'applicazione dei principi generali che disciplinano l'apprendistato dei lavoratori.

Il regio decreto-legge 21 giugno 1938, numero 1380 che istituiva i *corsi per la formazione e il perfezionamento dei lavoratori* — dopo avere elencato i vari tipi di corsi da svolgersi sotto gli auspici degli enti parasindacali istituendi (I.N.A.P.L.I., E.N.A.L.C., ecc.) all'articolo 12, comma 3, prevedeva « *corsi rispondenti alle esigenze dell'artigianato* », riconoscendo in tal modo come la preparazione professionale dei giovani artigiani non possa essere fatta nei normali corsi per lavoratori dell'industria anche nello stesso settore produttivo.

A sua volta il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, sulla *disciplina dell'apprendistato*, determinata la sfera di applicazione del decreto e indicati gli obblighi gravanti sui datori di lavoro per l'assunzione degli apprendisti, all'articolo 8, ultimo comma, stabiliva in deroga alla norma generale, *che le aziende artigiane possono tenere apprendisti che prestano gratuitamente la loro opera per un periodo non superiore a 6 mesi dalla loro assunzione*, quando sia necessaria per il loro addestramento professionale una particolare capacità tecnica.

Il citato decreto fissava cioè il principio che il giovane lavoratore artigiano nella sua prima fase di addestramento poteva non essere considerato come un prestatore d'opera, ai sensi di legge, sia pure apprendista, e gli attribuiva per un breve periodo — attraverso la gratuita prestazione — il carattere di allievo.

In applicazione del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1906, fu anche stipulato un contratto collettivo nazionale per la disciplina

del periodo di apprendistato senza corrispondenza di retribuzione nelle aziende artigiane. Detto contratto, concluso dalla Confederazione degli industriali dell'epoca con l'intervento di rappresentanti delle categorie artigiane, stabiliva le norme per l'assunzione degli apprendisti nelle botteghe e per la determinazione del loro numero in ciascuna azienda.

Questi precedenti dimostrano — e lo riprova una notevole legislazione specializzata in altri paesi — come risponda ad una concreta necessità dare all'artigianato una sua particolare disciplina giuridica.

\* \* \*

In ordine alle realizzazioni pratiche già sperimentate in questa materia è opportuno ricordare le iniziative di alcune Associazioni artigiane.

A Udine nel settembre 1946 l'Unione provinciale artigiani e la Camera confederale del lavoro, con l'intervento della Camera di commercio concordavano un « *regolamento dell'apprendistato artigiano* » nel quale, sia pure incompletamente, viene abbozzato il carattere della *bottega-scuola* e vengono delineate le caratteristiche essenziali dell'apprendistato che nel suo primo periodo è vera e propria scuola. L'apprendista infatti spesso per anni non arreca un pratico beneficio all'azienda; è un autentico allievo che deve imparare e ripetutamente provare anche recando danno alla piccola azienda per l'uso irrazionale degli strumenti, degli utensili e lo spreco delle materie prime spesso pregiato.

Su più ampio raggio, la *Federazione regionale dell'artigianato della Sardegna* ha pure realizzato una disciplina dell'apprendistato.

L'Alto Commissario per la Sardegna, con proprio decreto n. 867, disponeva il 15 ottobre 1946: « *possono assumere apprendisti soltanto gli artigiani che saranno riconosciuti idonei all'insegnamento da un'apposita Commissione ed inclusi in apposito Albo* ». Un contratto sindacale, stipulato il 30 gennaio 1947 tra le Associazioni artigiane e le Camere del lavoro della Sardegna, stabiliva quindi che i maestri artigiani si obbligavano nei confronti degli apprendisti ad impartire agli stessi, nel periodo stabilito dal contratto, l'insegnamento del mestiere con il divieto di adibire i giovani allievi a lavori manuali non conformi alla loro forza fisica e comunque non attinenti al mestiere.

Nella provincia di Asti veniva nel marzo di quest'anno stipulato un accordo fra l'Associazione artigiani l'Unione provinciale liberi

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sindacati e la Camera confederale del lavoro per l'istituzione e il funzionamento di botteghe-scuola nella provincia.

A Roma, l'*Accademia nazionale dei sartori*, succeduta all'antica Università dei sartori, rilascia agli artigiani sarti un certificato col quale « esaminati i titoli professionali dell'artigiano, lo dichiara maestro artigiano sartore idoneo ad esercitare la funzione di insegnante nella bottega scuola artigiana ».

È anche da ricordare come in *Libia* le botteghe-scuola artigiane fondate dall'Istituto per l'Artigianato della Libia e riconosciute dal Provveditorato agli studi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico, completavano un sistema tecnico-professionale che ha dato risultati notevoli e duraturi perché, nonostante le vicende di quei territori in questi anni, le botteghe-scuola artigiane degli orafi, della tessitura, della ceramica, del cuoio, sono sopravvissute alla guerra e funzionano tuttora a Tripoli con la direzione dei maestri artigiani italiani e musulmani.

Altri contratti ed accordi sindacali sono stati stipulati in varie località, particolarmente importanti dal punto di vista artigiano, come *Monza e Trento*.

Talune legislazioni straniere hanno affrontato la materia con apposite norme.

In *Isvezia* la legge del 26 giugno 1930 sulla formazione professionale detta norme particolari sull'apprendistato definendo i periodi di tirocinio e due diverse qualifiche degli artigiani: « operaio finito » e « maestro ». Per l'articolo 2 della stessa legge sono definiti apprendisti « i minorenni prosciolti dall'obbligo di frequentare le scuole elementari, che lavorano in uno stabilimento pubblico o privato per imparare una determinata professione contemplata dalla legge ».

In *Francia* le *Chambres des metiers* istituite con la legge 26 luglio 1925 avendo fra le principali attribuzioni la salvaguardia degli interessi professionali ed economici artigiani, danno il loro parere in tutte le questioni di perfezionamento e di sviluppo delle attività professionali compresa l'istruzione e la preparazione dei giovani.

In *Rumenia* per la legge del 9 febbraio 1912 nessuno può esercitare un mestiere per proprio conto se prima non ha ottenuto la regolare abilitazione (articolo 9). La concessione della patente di maestro è condizionata al conseguimento del diploma della scuola spe-

cializzata ed alla esperienza conseguita nel « condurre almeno per due anni un laboratorio della categoria per la quale si richiede la patente » (articolo 12). Tutti coloro che non si trovano nelle condizioni fissate dall'articolo 12 dovranno sostenere esami dinanzi ad una apposita Commissione.

Analogamente in *Polonia*, le norme del « *Diritto industriale* » del 7 giugno 1927 negli articoli 141-194, aventi forza di legge esigono per l'esercizio autonomo di ogni mestiere il documento di capacità professionale. Il titolo di maestro si consegue attraverso concorso di istruzione professionale seguito da tre anni di lavoro pratico.

In *Germania* la « *Legge industriale* » del 1900 ordina che la qualifica di maestro può essere ottenuta soltanto da coloro i quali, conseguita la relativa licenza, abbiano superato le prove fissate. Per superare tali prove l'aspirante maestro deve documentare di avere lavorato per tre anni nel mestiere.

La legge *belga* ha una disposizione particolarmente importante. Essa considera la formazione degli apprendisti come un vero e proprio dovere sociale. Devono pertanto sottostare al pagamento di una tassa i maestri che non abbiano allievi nella loro bottega.

Fra gli altri paesi che hanno disciplinato l'apprendistato artigiano, sono la *Danimarca*, che tende particolarmente (legge 3 dicembre 1932) a vietare l'insegnamento nella bottega ai titolari di aziende tecnicamente o moralmente incapaci; il *Lussemburgo* (legge 5 dicembre 1929) il quale attua misure analoghe, e così pure la *Jugoslavia* (legge 5 novembre 1931); l'*Austria* (legge 5 febbraio 1907); la *Bulgaria* (legge del 1910); la *Norvegia* (legge del 1913); la *Spagna* (legge 17 luglio 1911).

L'*Olanda*, attuando misure di cautela circa la capacità e la moralità degli insegnanti, istituisce la qualifica di « istruttore artigiano » senza la quale non è concesso di educare al lavoro gli apprendisti.

La disciplina dell'apprendistato e della istruzione professionale degli artigiani come è delineata nella presente proposta di legge, si impernia su questi caposaldi:

1°) conferimento alle botteghe artigiane, ritenute idonee, del titolo di bottega-scuola e pertanto della facoltà al maestro artigiano titolare della bottega scuola di esercitare l'insegnamento, l'addestramento e la qualificazione dei propri allievi ed apprendisti:

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) riconoscimento delle qualifiche di *allievo*, di *apprendista artigiano*, di *artigiano*, e di *maestro artigiano*;

3°) istituzione di uno speciale rapporto giuridico tra il maestro artigiano, titolare della bottega-scuola, e l'allievo e tra il maestro artigiano e l'apprendista;

4°) revisione del regime di contribuzione previdenziale e assicurativa gravante sulla bottega-scuola;

5°) istituzione di un organo di controllo e vigilanza ai fini della disciplina giuridica dell'apprendistato e della istruzione professionale artigiana: la *Commissione provinciale per l'istruzione artigiana* costituita con le rappresentanze dei Ministeri del lavoro, della pubblica istruzione e dell'industria e commercio.

In forza della sua qualifica, la bottega-scuola è tenuta alla sua registrazione presso un Albo particolare e deve essere personalmente diretta e gestita dal maestro artigiano titolare.

Essa soggiace al controllo ed alle ispezioni della Commissione provinciale.

La bottega-scuola non può licenziare i suoi allievi e i suoi apprendisti senza grave motivo.

Le qualifiche artigiane (allievo, apprendista, artigiano e maestro artigiano) hanno rilevanza giuridica ai fini della legge e non possono essere usati abusivamente.

La bottega-scuola si obbliga ad impartire gli insegnamenti del mestiere ai suoi allievi ed ai suoi apprendisti. Di contro sono alleggeriti nei suoi confronti — sotto forma di esoneri totali o parziali — taluni oneri relativi alla tutela previdenziale degli allievi e degli apprendisti.

La bottega-scuola è inoltre esonerata da ogni normale retribuzione verso gli allievi ed è tenuta ad una speciale remunerazione degli apprendisti non in termini salariali, ma in rapporto all'utile contribuito da essi dato alla produzione dell'azienda.

\* \* \*

È chiaro che non tutte le botteghe dette oggi artigiane possono essere riconosciute *botteghe scuola*. A parte, i requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale, igienica richiesti, occorre che la bottega presenti veramente schiette caratteristiche artigiane nel senso più sostanziale che si deve dare a tale qualificazione.

Sarebbe qui necessario stabilire il significato della parola « *artigianato* ». Ma è noto quanto siano discordi i giudizi in proposito.

Ad ogni modo basti ricordare che tale definizione si collega, secondo i casi, ad uno o a più di questi aspetti: 1°) alle dimensioni dell'azienda; 2°) alla natura delle sue lavorazioni; 3°) al tipo della sua organizzazione sociale. Si parla cioè di artigianato quando l'azienda non supera certe proporzioni; quando i suoi prodotti presentano determinate caratteristiche originali artistiche o personali; quando il titolare dell'azienda concorre direttamente alla produzione non solo con i suoi mezzi e la sua direzione, ma anche con la sua opera manuale.

Ai fini della bottega-scuola non può bastare uno solo di questi criteri per definire l'artigianato. Soprattutto non può soddisfare il solo criterio delle dimensioni. Si può dubitare infatti che oltre un certo numero di dipendenti, un'azienda non sia più artigiana, ma non basta certo il numero limitato del suo personale per qualificarla artigiana. Né può bastare che il suo titolare sia anche manuale partecipe allo sforzo produttivo per definirlo artigiano.

Occorre invece tener presenti tutti e tre i criteri anzidetti riconoscendo se mai maggior rilievo alla sostanziale natura della produzione artigiana piuttosto che alle dimensioni dell'impresa. È necessario cioè che il prodotto artigiano si qualifichi o per lo sforzo creativo personale che esso costa all'artefice, o per i caratteri artistici che presenta, o per la prevalente importanza dello sforzo di lavoro che esso importa in quanto la sua realizzazione non è suscettibile di essere meccanizzata o standardizzata. È poi necessario che l'azienda presenti la caratteristica essenziale di riunire nella stessa persona del titolare il proprietario, l'imprenditore, l'ideatore e l'artefice manuale.

Soddisfatte queste due condizioni, le dimensioni dell'impresa artigiana si determinano automaticamente, ma anche in misura diversa secondo le arti e i mestieri.

È pertanto da prevedere che potranno avere il riconoscimento di *bottega-scuola* soltanto le botteghe artigiane dedicate ad una produzione di beni ed anche di servizi qualificati per i quali si richieda un'alta specializzazione professionale, appartenenti cioè a settori di produzione che potranno essere precisati in sede regolamentare.

\* \* \*

Passando all'esame degli articoli possiamo limitarci a brevi illustrazioni.

L'articolo 1 definisce la bottega artigiana, rispondente a determinati requisiti di ido-

neità. Ad essa è legalmente riconosciuta la funzione di scuola con il compito di avviare l'allievo all'esercizio di un mestiere.

Fondamentale è il principio, sancito dall'articolo 2, in forza del quale la bottega-scuola deve essere diretta dal maestro artigiano che abbia conseguito la qualifica professionale e sia iscritto nell'apposito Albo.

La bottega-scuola per esercitare le sue funzioni deve essere formalmente riconosciuta a termini di legge (articolo 3).

Tale riconoscimento è attribuito sempre nella persona del maestro artigiano suo titolare.

L'articolo 4 prevede l'istituzione in ogni provincia del registro delle botteghe-scuola artigiane. Tale registro rappresenta una necessaria garanzia per gli allievi e per le loro famiglie; ma costituirà inoltre un grande incentivo al miglioramento tecnico di tutte le aziende artigiane in quanto ciascuna di esse tenderà ad accreditarsi facendosi riconoscere come bottega-scuola.

Per evidenti ragioni alle botteghe-scuola sono parificati — con l'articolo 5 — i laboratori-scuola che esistono già in buon numero per avviare all'artigianato i ragazzi del popolo e particolarmente gli orfani. Si è ritenuto però necessario stabilire che detto laboratorio debba essere organizzato alla stregua della bottega e debba essere diretto da un maestro artigiano che abbia conseguito l'abilitazione professionale.

Il capo II del disegno di legge, delinea la figura del maestro artigiano e stabilisce i requisiti necessari per conseguire il titolo professionale.

Tali requisiti, uniti a quanto stabilito dall'articolo 1 sulla idoneità della bottega per requisiti morali, professionali, tecnici e igienici, offrono garanzie sufficienti di una seria valutazione da parte delle Commissioni provinciali all'uopo costituite.

L'articolo 8 detta una norma per il riconoscimento del titolo professionale ai maestri artigiani che esercitano già da almeno cinque anni la loro attività professionale. Si tratta di una norma transitoria valevole durante il primo anno dalla entrata in vigore della legge. Essa tuttavia non opera di diritto, ma prevede l'accertamento dei requisiti e il conferimento del titolo attraverso un giudizio della Commissione provinciale.

L'articolo 9 riguarda la istituzione dell'Albo dei maestri artigiani. Quel che è stato già detto per il registro della bottega-scuola si può ripetere per la iscrizione dei maestri all'Albo suddetto. Un criterio di valorizza-

zione, di miglioramento e di qualificazione professionale è alla base delle suggerite norme che, senza costose iniziative, operano di fatto una selezione della più grande importanza.

Il capo III riguarda più specificatamente la disciplina dell'apprendistato artigiano.

L'articolo 10 definisce l'allievo artigiano la cui ammissione alla bottega-scuola può essere consentita dall'11° al 14° anno di età (periodo di pre-apprendistato), sancisce il dovere di unire l'insegnamento pratico con questo scolastico obbligatorio per legge. Questa norma si completa con la successiva in forza della quale il fanciullo dagli 11 ai 14 anni deve essere sottratto nella bottega a qualsiasi fatica superiore alla sua età, anche se questa fatica possa reputarsi necessaria per un più rapido apprendimento del mestiere. Si deve a questo proposito considerare che in alcuni mestieri — ad esempio quelli dell'abbigliamento — il buon maestro di domani deve iniziare l'apprendistato sin dalla più tenera età in quanto la sua mano deve acquistare agilità tale da consentire un lavoro delicato nel quale infatti eccelle l'elemento femminile.

Nell'inserire tale norma nella proposta di legge si è tenuto presente che il divieto di carattere generale in materia di lavoro dei fanciulli fino ai 14 anni, ha ripercussioni dolorose nel fatto che i ragazzi — compiuto il primo periodo di istruzione elementare e non frequentando scuole professionali — vengono abbandonati alla vita della strada, specie quando le madri esercitano un'attività lavorativa.

L'articolo 12 definisce l'apprendista artigiano che dal 14° anno di età è ammesso presso la bottega-scuola per iniziare o completare l'apprendimento di un mestiere per poi conseguire la qualifica di artigiano.

Gli articoli 11 e 13 disciplinano i rapporti tra l'allievo e l'apprendista artigiano da una parte ed il maestro dall'altra. È ammesso il principio della gratuità del tirocinio in quanto, in forza del riconoscimento delle qualifiche artigiane, l'allievo artigiano e l'apprendista artigiano non sono dei salariati.

Tra maestro artigiano e allievo intercorre un rapporto di insegnamento sperimentale che si estrinseca in una attività essenzialmente scolastica. Oggetto di questo rapporto è l'insegnamento dei primi rudimenti di un mestiere impartito dal maestro artigiano; la contro-prestazione dell'allievo artigiano è l'aiuto che questi dà al maestro nei lavori leggeri consentiti dalle prime forme di addestramento e che si concretizzano solo in un con-

corso diretto o marginale alla produzione della bottega.

Il rapporto fra maestro artigiano e apprendista artigiano regola una attività scolastica e di addestramento ma in forza di questo rapporto l'apprendista dà un concorso diretto alle attività della bottega. In questo caso la prestazione fondamentale del maestro è l'insegnamento del mestiere finito; la contro-prestazione dell'apprendista è l'assistenza dovuta al maestro artigiano sotto forma di diretto concorso alla produzione della bottega.

Questo diretto concorso matura però un diritto dell'apprendista non ad un salario ma a premi di produzione la cui determinazione (articolo 13) è demandata agli accordi di categoria.

Non è possibile fissare una durata uniforme per l'apprendistato artigiano. Essa dipende dai mestieri e dalle arti e dalle loro particolari caratteristiche. Si rinvia in sede regolamentare la determinazione di tale durata in rapporto ai mestieri (articolo 14).

L'articolo 15 istituisce un esame, per riconoscere l'idoneità dell'artigiano.

L'articolo 16 precisa le principali ipotesi di risoluzione dei rapporti di pre-apprendistato e di apprendistato.

L'articolo 17 stabilisce che l'assunzione degli allievi e degli apprendisti è libera. Tuttavia essa è limitata per il numero in rapporto ai vari mestieri.

L'articolo 17 fa anche obbligo al maestro artigiano, titolare della bottega-scuola, di denunziare alla Commissione provinciale per la istruzione professionale artigiana l'assunzione dell'allievo e dell'apprendista artigiano allo scopo di garantire il rispetto degli impegni assunti da parte del maestro.

Un apposito libretto di apprendistato per gli allievi e apprendisti artigiani è istituito in forza dell'articolo 18. Le modalità della istituzione, delle caratteristiche e della tenuta di tale libretto saranno determinate dal Regolamento alla legge. Qui si precisa che la Bottega Scuola è responsabile della tenuta e della conservazione dei Libretti di apprendistato. L'acquisto dei libretti non deve fare oggetto di spesa per l'amministrazione pubblica. Dovrebbe essere posto a carico degli apprendisti.

L'articolo 19 precisa che le disposizioni della presente disciplina giuridica non possono estendersi ai rapporti di apprendistato riguardanti le botteghe artigiane che non siano riconosciute quali botteghe scuola.

Gli articoli 20, 21, 22, 23 riguardano la costituzione, il funzionamento e le spese relative della Commissione provinciale per l'istru-

zione artigiana da costituire presso i Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.

I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica appaiono gli organi più idonei per assicurare l'indirizzo tecnico e il regolare funzionamento delle Commissioni provinciali. La nomina dei membri delle Commissioni — che comprendono i rappresentanti degli organi dello Stato operanti nel settore con quelli delle categorie artigiane — è demandata al Ministero della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale allo scopo di dare la più grande serietà ed importanza alla costituzione delle Commissioni stesse.

Il capo V detta disposizioni sulle assicurazioni sociali degli allievi e degli apprendisti artigiani.

La revisione del regime dei contributi previdenziali e assicurativi che oggi gravano sulla bottega artigiana è logicamente reclamata dalla mutata natura giuridica del rapporto fra maestro artigiano, da una parte, e l'allievo artigiano o l'apprendista artigiano dall'altra.

L'articolo 24 stabilisce che l'allievo artigiano non è soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali ma, nei casi previsti dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è soggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, come lo sono, per determinati corsi, gli allievi delle scuole professionali.

Nei confronti dell'apprendista artigiano (articolo 25) è previsto un trattamento uguale all'allievo artigiano nel primo biennio di tirocinio. Trascorso tale termine subentra l'obbligo delle assicurazioni sociali e delle assicurazioni contro le malattie ma il maestro artigiano è sollevato dagli oneri contributivi inerenti agli speciali fondi integrativi delle assicurazioni sociali, di solidarietà sociale e degli assegni familiari, in quanto la totalità degli apprendisti non beneficiano di regola delle contro-prestazioni relative.

L'articolo 26 consente ai genitori degli allievi e degli apprendisti artigiani — occupati presso le botteghe-scuola — di beneficiare degli assegni familiari fino al compimento del 21° anno di età, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, per chi frequenti una scuola professionale, media o universitaria e non presti lavoro retribuito.

L'articolo 27 contiene alcune disposizioni penali necessarie per richiamare più efficacemente all'osservanza della legge. Esse mirano ad eliminare ogni possibilità di utilizzazione del lavoro degli apprendisti oltre le

facoltà che in proposito hanno le botteghe scuola. Queste disposizioni completano le altre due norme contenute negli articoli 4 circa la revoca del riconoscimento delle botteghe scuola e 9 in ordine alla cancellazione dell'Albo dei Maestri artigiani per i quali siano venute meno le garanzie morali prescritte dall'articolo 7.

L'articolo 28 prevede l'emanazione di apposito regolamento da emanarsi dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale.

. . .

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dall'esame, necessariamente rapido e sommario della situazione dell'artigianato italiano, delle sue condizioni tecniche e professionali e soprattutto delle sue possibilità di sviluppo (condizionate quasi esclusivamente dalla misura nella quale sarà possibile ridare apprendisti alle botteghe artigiane), risulta evidente la necessità

e l'urgenza di provvedere alla regolamentazione legislativa dell'apprendistato artigiano, sulla base della bottega-scuola artigiana.

La bottega-scuola artigiana deve costituire la cellula dell'avviamento e dell'addestramento dei giovani all'apprendimento di un mestiere o di un'arte per dare all'artigianato e all'industria maestri e operai specializzati e qualificati, dei quali ogni giorno si rende più evidente la esigenza.

La scuola-bottega artigiana non va però intesa soltanto come officina; essa è palestra educatrice e formatrice dell'allievo, complemento della famiglia e naturale e logica integrazione della scuola. Formandosi in essa, nel suo spirito e nella sua disciplina, l'artigiano sia degno della grande tradizione italiana, sia consapevole della sua arte, sia pronto tecnicamente e moralmente addestrato ad affrontare l'esercizio del mestiere in forma autonoma o in associazione, in cooperazione con altri maestri o in dipendenza, sempre animato tuttavia dall'aspirazione verso un sempre più alto perfezionamento della sua arte.



## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### LA BOTTEGA-SCUOLA ARTIGIANA

##### ART. 1.

È considerata bottega-scuola artigiana l'azienda artigiana, appartenente alle arti ed ai mestieri indicati nel regolamento alla presente legge, riconosciuta idonea per requisiti morali, professionali, tecnici e igienici e nella quale il maestro artigiano si assume, con la diligenza del buon padre di famiglia, l'obbligo di insegnare a giovani allievi ed apprendisti il proprio mestiere od arte, fino al conseguimento della loro abilitazione all'esercizio del medesimo mestiere od arte.

##### ART. 2.

Non può essere titolare di una bottega-scuola chi non abbia conseguito la qualifica di maestro artigiano e non sia iscritto come tale nell'apposito Albo provinciale di categoria.

La bottega-scuola deve essere personalmente diretta e gestita dal suo titolare.

##### ART. 3.

La bottega-scuola artigiana deve essere riconosciuta a norma della presente legge.

Il riconoscimento è concesso nella persona del suo titolare dalla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana.

##### ART. 4.

Presso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica è istituito il Registro delle botteghe-scuola artigiane esistenti nella provincia.

La registrazione della bottega-scuola è ordinata dalla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana e costituisce requisito essenziale per il riconoscimento di cui all'articolo 3.

Tale registrazione è revocata dalla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana quando venga meno nel titolare della bottega scuola la qualifica di Maestro artigiano oppure quando venga a mancare uno dei requisiti essenziali richiesti dal regolamento alla presente legge per il riconoscimento delle botteghe scuole artigiane.

ART. 5.

I laboratori-scuola ordinati sulla stessa base delle botteghe artigiane e diretti da maestri artigiani i quali abbiano conseguito, nelle debite forme, il titolo professionale previsto dalla presente legge, sono equiparati alle botteghe-scuola.

I laboratori-scuola riconosciuti debbono ottemperare a tutte le norme contenute nella presente legge.

CAPO II.

IL MAESTRO ARTIGIANO

ART. 6.

Il titolo di maestro artigiano è conferito in seguito ad apposito esame da sostenersi presso la Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana.

Le sessioni di esame hanno luogo nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno.

Per esservi ammessi gli interessati debbono farne richiesta alla predetta Commissione provinciale ed essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7.

ART. 7.

Per conseguire il titolo di cui all'articolo 6, l'artigiano richiedente dovrà dimostrare:

a) di possedere il certificato di mestiere di cui all'articolo 16 della presente legge;

b) di aver compiuto il 25° anno di età;

c) di esercitare il mestiere di artigiano da almeno cinque anni e di condurre personalmente la propria azienda;

d) di non aver subito condanne per delitto o per reati contro il buon costume o di non essere stato privato dei diritti civili;

e) la propria idoneità — mediante esame — all'insegnamento del mestiere.

ART. 8.

Il titolo professionale di maestro artigiano può essere attribuito senza obbligo di esame a coloro i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, siano in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento del titolo e che esercitino da almeno cinque anni il mestiere dimostrando una particolare capacità nella loro arte.

L'accertamento dei requisiti e il conferimento del titolo sono di competenza della

Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana.

Il riconoscimento del titolo deve essere richiesto alla Commissione provinciale dagli aventi diritto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

In ogni provincia, presso il Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica, è istituito l'Albo dei maestri artigiani.

Hanno diritto all'iscrizione nell'Albo gli artigiani qualificati maestri ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8.

L'iscrizione all'Albo è revocata dalla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana quando venga meno nel maestro artigiano le garanzie morali stabilite dall'articolo 7.

CAPO III.

DISCIPLINA  
DELL'APPRENDISTATO ARTIGIANO

ART. 10.

Allievo artigiano è il giovane d'ambosessi che dagli 11 ai 14 anni intenda apprendere i primi elementi di un mestiere presso una bottega-scuola artigiana, unendo tale insegnamento con quello scolastico obbligatorio per legge.

ART. 11.

Il maestro artigiano ha l'obbligo di impartire metodicamente all'allievo la conoscenza del mestiere, di sorvegliarne la condotta e di preservarne la salute.

Egli può impiegare l'allievo in leggere prestazioni di natura sperimentale, inerenti al mestiere e adatte alla sua età; non può esigere da lui un contributo diretto alla produzione della bottega artigiana.

L'allievo deve uniformarsi al regolamento della bottega-scuola ed è tenuto ad eseguire con diligenza le istruzioni del maestro.

Le prestazioni del maestro artigiano e quelle dell'allievo artigiano sono gratuite.

ART. 12.

Apprendista artigiano è il giovane d'ambosessi, prosciolto dagli obblighi scolastici, ammesso presso la bottega-scuola per iniziare o completare l'apprendimento di un

mestiere sotto la guida del maestro artigiano professionalmente abilitato.

Non può essere accolto come apprendista in una bottega artigiana chi non abbia compiuto i 14 anni di età.

ART. 13.

Il maestro deve compiutamente perfezionare l'apprendista nell'addestramento del mestiere sino al conseguimento della qualifica di « artigiano ».

Egli non può esigere dall'apprendista prestazioni estranee al mestiere o inadatte alla sua età.

L'apprendista deve uniformarsi al regolamento della bottega-scuola e deve rispettarne i segreti professionali.

All'apprendista artigiano spetta un compenso proporzionato all'utile apporto che egli reca alla produzione aziendale.

L'ammontare di tale compenso o premio di produzione è determinato da appositi accordi di categoria da stipulare fra le Associazioni professionali interessate.

ART. 14.

La durata del periodo di apprendistato varia secondo i mestieri ed è fissata dal regolamento alla presente legge.

ART. 15.

Compiuto il periodo di tirocinio l'apprendista artigiano sostiene un esame di idoneità davanti alla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana, allo scopo di accertare se egli abbia raggiunto un grado di cognizione tecnica sufficiente all'esercizio del mestiere.

All'apprendista ritenuto idoneo è rilasciato un certificato di abilitazione che lo qualifica « artigiano » del mestiere appreso.

ART. 16.

I rapporti di pre-apprendistato e di apprendistato possono essere risolti prima che siano compiuti i relativi periodi di addestramento e di tirocinio, nei casi seguenti:

1°) entro i primi tre mesi di tirocinio quando si riveli l'inidoneità dell'allievo o dell'apprendista a conseguire la qualifica professionale;

2°) per la perdita della qualifica di maestro artigiano da parte del titolare della bottega-scuola;

3°) per mutuo accordo delle parti.

ART. 17

L'assunzione dell'allievo artigiano e dell'apprendista artigiano è libera. Tuttavia le botteghe artigiane non potranno assumere un numero di allievi o apprendisti superiore a quello stabilito dal regolamento alla presente legge.

Al maestro artigiano titolare della bottega-scuola compete l'obbligo di comunicare, entro 10 giorni, detta assunzione alla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana.

ART. 18.

L'allievo artigiano e l'apprendista artigiano ammessi a frequentare una bottega scuola artigiana sono muniti del libretto di apprendistato artigiano rilasciato dalla Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana.

Il maestro artigiano è tenuto ad annotare periodicamente sul libretto di apprendistato il giudizio sulla progressiva formazione professionale dell'allievo o dell'apprendista. La bottega scuola è responsabile della tenuta e della conservazione dei libretti di apprendistato dei propri allievi ed apprendisti.

Nel regolamento alla presente legge sono determinati il modello e le modalità di rilascio e di tenuta del libretto di apprendistato.

ART. 19.

Non sono regolati dalla presente legge i rapporti di apprendistato riguardanti le botteghe artigiane ed i laboratori artigiani non riconosciuti a norma dell'articolo 3.

CAPO IV.

COMMISSIONE PROVINCIALE  
PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ARTIGIANA

ART. 20.

In ogni provincia è costituita, presso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, una Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana.

Essa è presieduta di diritto dal presidente del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica ed è composta:

- a) dal preside o direttore di un Istituto governativo di istruzione professionale esistente nella provincia;
- b) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura:

c) da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I.;

e) da due rappresentanti delle Associazioni provinciali dell'artigianato;

f) da due rappresentanti degli artigiani dipendenti designati dalle Associazioni sindacali;

g) da quattro esperti artigiani prescelti in relazione ai vari mestieri, su designazione delle Associazioni provinciali artigiane.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale, esercita la vigilanza sul funzionamento delle Commissioni provinciali per l'istruzione professionale artigiana e provvede alla nomina dei suoi componenti in base alle designazioni avute dalle singole amministrazioni, enti ed associazioni interessate.

ART. 21.

Le Commissioni provinciali per l'istruzione professionale artigiana esercitano la vigilanza sulle botteghe-scuola e sui laboratori-scuola.

Le Commissioni presiedono agli esami di idoneità degli apprendisti che aspirano a conseguire la qualifica di artigiano.

ART. 22.

Le norme sul funzionamento delle Commissioni provinciali per l'istruzione professionale artigiana, agli esami e al rilascio del certificato di idoneità sono stabilite nel regolamento per l'applicazione della legge.

ART. 23.

Le spese inerenti alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'istruzione professionale artigiana sono a carico dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, delle Camere di industria, commercio e agricoltura e degli Uffici provinciali del lavoro.

CAPO V.

DISPOSIZIONI  
SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI

ART. 24.

L'allievo artigiano che frequenta la bottega-scuola non è soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali e relative forme integra-

tive. Parimenti non è soggetto alla iscrizione presso la Gestione speciale per gli assegni familiari e alla assicurazione contro le malattie.

L'allievo artigiano è invece soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nei casi previsti dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive disposizioni.

#### ART. 25.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 24 si applicano anche nei confronti dell'apprendista artigiano nel primo biennio di tirocinio.

Per gli anni successivi e fino al conseguimento della qualifica di « artigiano » l'apprendista è soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali per la invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e la disoccupazione, e contro le malattie.

Dai contributi assicurativi, a carico del maestro artigiano, sono esclusi quelli relativi ai fondi integrativi per le assicurazioni sociali, al fondo di solidarietà e agli assegni familiari.

#### ART. 26.

I genitori, o le persone considerate capi famiglia ai sensi di legge, hanno diritto di percepire gli assegni familiari per i figli a loro carico che frequentino una bottega-scuola, fino al compimento del 21° anno, secondo le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479.

### CAPO VI.

#### DISPOSIZIONI PENALI

#### ART. 27.

Il maestro artigiano titolare della bottega scuola che ometta la comunicazione di cui all'articolo 17 è punito con l'ammenda da lire 1000 e lire 5000 per ogni allievo o apprendista assunto.

Il maestro artigiano, titolare della bottega scuola che, all'infuori dei casi previsti dall'articolo 16 dimetta senza giustificato motivo i propri allievi o apprendisti è punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000 per ogni allievo o apprendista arbitrariamente allontanato. Nei casi più gravi di recidiva la Commissione provinciale per l'istruzione professionale artigiana può disporre la revoca del riconoscimento della bottega-scuola.

Lo stesso provvedimento di revoca può essere inflitto dalla Commissione provinciale

per l'istruzione artigiana a carico del maestro artigiano titolare di bottega-scuola il quale anche dopo una diffida persista a distrarre i propri allievi od apprendisti dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere o comunque in contrasto con le limitazioni previste dagli articoli 11 e 13.

ART. 28.

Il regolamento per l'attuazione della presente legge sarà emanato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con i Ministeri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i rappresentanti delle categorie artigiane.